



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 118

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 28 maggio 2021, n. 76 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31.05.2021 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Si riportano di seguito **le disposizioni di maggiore interesse relative alla Legge indicata in oggetto così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 3 (Limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2)

L’articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).

La limitazione in esame della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell’evento, si applica - in base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo - anche ai casi già verificatisi.

È evidente che **la limitazione medesima si pone in deroga rispetto alla disciplina di cui all’articolo 590-sexies del codice penale. Quest’ultimo, infatti, esclude la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia - e quindi non per negligenza o imprudenza - e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.** La sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 depositata il 22 febbraio 2018 ha interpretato tale norma nel senso

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all'atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza. La norma sull'esclusione dalla punibilità di cui al presente articolo 3, essendo posta con riferimento all'attuazione del piano strategico nazionale per i vaccini in oggetto, è applicabile esclusivamente in favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei medesimi vaccini.

Articolo 3-bis (Limitazione della responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo 3-bis reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima.

In base al comma 1 del presente articolo, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il comma 2 individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa.

Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri - delibera del 31 gennaio 2020 - ed alle successive proroghe; poiché l'ultima proroga è stata stabilita fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, **la norma transitoria in esame riguarda, al momento, i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2021.** Come detto, **la limitazione della punibilità concerne i delitti in questione commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.** La norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. **La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.**

Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza.

Articolo 4 (Obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

L'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal comma 2 (con gli effetti previsti dai commi 10 e 11). Fatti salvi tali casi, l'inadempimento - al termine delle procedure di cui ai commi da 3 a 5 - dell'obbligo in esame determina, per il periodo temporale suddetto, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.

Il **comma 1** prevede, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, **l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi di esclusione dall'obbligo sono definiti dal successivo comma 2.** L'obbligo viene introdotto al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza e il relativo adempimento viene qualificato come requisito essenziale per l'esercizio delle suddette attività. Resta fermo che la vaccinazione è somministrata, gratuitamente, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano summenzionato. Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: **dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;** dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

Il **comma 2** esclude dall'obbligo di vaccinazione in esame i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in base a queste ultime, la vaccinazione può essere (a seconda dei casi) omessa o differita. Per i soggetti che rientrano in tale fattispecie si applicano le norme di cui ai successivi commi 10 e 11.

Ai sensi del **comma 3**, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: **ciascun ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o provincia autonoma in cui l'ordine medesimo abbia sede; i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

provincia autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino.

Il **comma 4** prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulti l'effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione (nelle modalità di richiesta stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto), la regione (o la provincia autonoma), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti "che non risultano vaccinati".

Ai sensi del **comma 5**, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo invito, la documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione o che giustifichi l'omissione o il differimento ai sensi del precedente comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti (di cui al comma 1) per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere l'obbligo. Nel caso invece di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Il **comma 6** dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale entro il termine indicato dall'azienda sanitaria locale ai sensi del secondo periodo del comma 5 o (nella fattispecie di cui al terzo periodo del medesimo comma 5) **in caso di mancato invio entro il termine di tre giorni della certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, l'azienda sanitaria locale competente accerti l'inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza. Si prevede inoltre che l'adozione del suddetto atto di accertamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.**

Il successivo **comma 9** specifica che la sospensione si applica fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attuazione del summenzionato piano strategico nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il **comma 7** prevede che la **sospensione suddetta sia comunicata immediatamente all'interessato da parte dell'ordine professionale di appartenenza.**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai sensi del **comma 8**, in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non è dovuto, per il suddetto periodo di sospensione, la retribuzione ovvero altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il **comma 10** prevede che, **per il periodo in cui la vaccinazione in oggetto sia omessa o differita ai sensi del comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza decurtazione della retribuzione, i soggetti interessati a mansioni - anche diverse - in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.** Il medesimo comma 10 fa in ogni caso salva l'applicazione delle norme temporanee relative ai cosiddetti lavoratori fragili - norme di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo novellati dall'articolo 15 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Il **comma 11** prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino, per il periodo interessato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il **comma 12** specifica che dall'attuazione del presente articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

L'articolo 5 estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato.

A tal fine, l'articolo 5 modifica l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, con la finalità di estenderne le previsioni anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate in RSA o in strutture analoghe. In particolare, mediante l'introduzione del comma 2-*bis* nel citato articolo 1-*quinquies*, si stabilisce che la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, nei confronti dei soggetti in stato di incapacità naturale non ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali o strutture analoghe, comunque denominate, venga assunta dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato ovvero da un suo delegato. Conseguentemente, vengono apportate modifiche ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 1-



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

quinquies, per garantirne la relativa applicazione anche ai soggetti in stato di incapacità naturale non ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali o strutture analoghe (di cui all'introdotta comma 2- *bis*). Infine, poiché, per effetto delle modifiche apportate, l'articolo 1-*quinquies* è deputato a disciplinare le modalità di manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-COV-2 per le persone che si trovino in condizioni di incapacità, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno ricoverate presso strutture sanitarie, viene altresì emendata la rubrica dell'articolo mediante l'espunzione delle parole "ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali".

Articolo 10, commi 1 e 2-9 (Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

L'articolo 10, commi 1 e da 2 a 9 introduce una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. **Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale**, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, si dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. 487/1994, dal D.P.R. 272/2004 e dalla L. 56/2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici - **le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo (comma 1):**

- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale (lettera a));
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine – analogamente alla prova preselettiva spesso prevista sinora - dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della L. 56/2019.

In particolare nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività, le suddette pubbliche amministrazioni: -prevedono l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3);-**possono prevedere:** l'utilizzo di sedi decentrate; la fase di valutazione dei titoli - dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un massimo di trenta giorni i termini di partecipazione - in



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione; limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni richiamate possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta dal comma 1, ferma restando l'obbligatorietà delle altre modalità previste a regime dalle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1, ossia l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Dal 3 maggio 2021 si consente lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto del nuovo Protocollo validato, lo scorso 29 marzo, dal Comitato tecnico-scientifico che coordina gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria (di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630) (comma 9).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005